



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 130/14
Lussemburgo, 23 settembre 2014

Sentenza nelle cause riunite T-196/11 e T-542/12
Aliaksei Mikhalchanka / Consiglio

Il Tribunale annulla l'iscrizione di un giornalista bielorusso nell'elenco delle persone soggette alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il Consiglio ha violato i diritti della difesa del giornalista e ha commesso errori di valutazione nel motivare gli addebiti mossi nei confronti di quest'ultimo

Il sig. Aliaksei Mikhalchanka è un cittadino bielorusso, giornalista dell'emittente televisiva pubblica Obshchenatsional'noe Televidenie (ONT). In seguito alla scomparsa di alcune personalità, ad elezioni fraudolente e a gravi violazioni dei diritti dell'uomo in Bielorussia, il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive (divieto di ingresso o di transito nel territorio dell'Unione europea e congelamento di capitali) nei confronti di vari cittadini bielorusi. Nel 2011, il Consiglio ha adottato misure di tale genere nei confronti del sig. Mikhalchanka con la motivazione seguente: «Giornalista del canale della TV di Stato ONT che riveste una carica alta ed influente»¹. Nel 2012, il Consiglio ha mantenuto tali misure modificando tuttavia la motivazione come segue: «Giornalista del canale della TV di Stato ONT che riveste una carica influente. Conduttore del programma televisivo "That is how it is" ("Così stanno le cose"). Il programma è uno strumento della propaganda di Stato televisiva che sostiene e giustifica la repressione dell'opposizione democratica e della società civile. L'opposizione democratica e la società civile sono sistematicamente rappresentate in modo negativo e spregiativo attraverso la diffusione di informazioni falsate. [Il sig. Mikhalchanka] [s]i è mostrato particolarmente attivo al riguardo dopo la repressione delle manifestazioni pacifiche del 19 dicembre 2010 e delle proteste successive»². Il sig. Mikhalchanka chiede l'annullamento di tali iscrizioni.

Con la sua sentenza odierna, **il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento del sig. Mikhalchanka**³.

In primo luogo, il Tribunale **dichiara che i diritti della difesa del sig. Mikhalchanka sono stati violati in occasione del mantenimento delle misure restrittive nel 2012**. Infatti, giacché i motivi addotti nel 2012 erano formulati in maniera diversa rispetto a quelli addotti nel 2011, il Consiglio era tenuto ad informare previamente il sig. Mikhalchanka dei nuovi elementi che intendeva addurre

¹ Decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40), decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 72) e regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo [8 bis, paragrafo 1] del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 13).

² Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7).

³ Con sentenza in pari data (causa [T-646/11](#), Ipatau/Consiglio), il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto da un altro cittadino bielorusso, il sig. Vadzim Ipatau. Quest'ultimo era stato iscritto dal Consiglio con le seguenti motivazioni succedutesi nel tempo: «Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)», successivamente «Vicepresidente della [CEC]. Come membro della [CEC] è corresponsabile delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010». In tale causa, il Tribunale dichiara, in sostanza, che il Consiglio non ha violato i diritti della difesa del sig. Ipatau, che ha sufficientemente motivato gli atti adottati nei confronti di quest'ultimo e che non ha commesso alcun errore di valutazione.

a suo carico. Poiché le misure del 2012 non sono state comunicate al sig. Mikhalchanka prima della loro adozione, quest'ultimo non è stato messo nella condizione di esporre efficacemente il proprio punto di vista prima dell'adozione degli atti in questione.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che **il Consiglio ha commesso errori di valutazione nel motivare gli addebiti mossi nel 2011**. Contrariamente a quanto sostenuto nelle misure del 2011, dall'analisi degli elementi del fascicolo non risulta che il sig. Mikhalchanka sia un giornalista che riveste una carica alta. Il sig. Mikhalchanka non esercita la propria attività di giornalista ad un livello gerarchicamente elevato nell'organigramma dell'ONT; egli è piuttosto un giornalista specializzato, commentatore politico presso la direzione della diffusione di informazione dell'ONT e presentatore del programma televisivo «Kak Est». Il Consiglio non ha peraltro comunicato elementi idonei a dimostrare l'influenza, l'impatto concreto e la responsabilità che avrebbero potuto avere il sig. Mikhalchanka e, eventualmente, il programma televisivo che egli presentava, sulla violazione delle norme internazionali in materia elettorale e sulla repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Dai documenti forniti dal Consiglio infatti non risulta che il programma «Kak Est» avesse un pubblico numeroso né che il sig. Mikhalchanka fosse un giornalista tanto influente nei media bielorusi da aver avuto una parte di responsabilità nella violazione delle norme internazionali in materia elettorale e nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Nessun elemento di prova è stato quindi apportato da parte del Consiglio per dimostrare l'influenza di detto programma nell'ambito dei media bielorusi.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582